

Dichiarazione di unicità

Il sottoscritto Vincenzo M. Sglavo

in qualità di Professore Ordinario

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità

Descrizione del bisogno da soddisfare:

(descrivere quali bisogni/finalità di ricerca si intende soddisfare con l'acquisto.)

Materiale per implementazione microscopio digitale Olympus DSX1000

Descrizione della indagine di mercato effettuata per identificare le modalità adeguate per soddisfare il bisogno

(descrivere quali strumenti si siano utilizzati per realizzare l'indagine di mercato, eventuali confronti con gruppi di ricerca per identificare le specifiche tecniche minime necessarie alla soddisfazione del bisogno/finalità di ricerca sopra identificato.)

Gli obiettivi del microscopio Olympus DSX1000 sono originali della Olympus e non possono essere sostituiti con altri di marca diversa in quanto non sarebbero compatibili con tutte le funzionalità ottiche-digitali disponibili con lo strumento.

Descrizione delle specifiche tecniche in grado di soddisfare questo bisogno

(elenco delle specifiche tecniche necessarie ed essenziali per la soddisfazione del bisogno/finalità di ricerca. e specificare quali fra queste sono riconducibili ad un unico operatore economico e pertanto si configurano le ipotesi di infungibilità o esclusività)

DSX10-SXLOB1X è l'obiettivo specifico per la serie DSX1000. Possiede una distanza di lavoro molto elevata ed è adatto per osservare un campione con una superficie irregolare. La lunghezza parafocale è di 140 mm, la distanza di lavoro è di 51,7 mm e l'NA è di 0,03. Possiede un'ampia profondità di campo a causa di una ridotta apertura numerica. È applicabile a diversi metodi di illuminazione come BF, DF e MIX.

Individuazione dell'operatore economico da proporsi quale aggiudicatario

(inserire i dati dell'operatore economico.)

EVIDENT Europe GmbH

Segreen Business Park, building Y, in Via San Bovio 3,

Segrate (Milan), Italia

Tutto quanto sopra premesso:

risulta che l'operatore economico Evident Europe Group è l'unico operante sul mercato in grado di fornire prodotti con le specifiche tecniche essenziali in grado di soddisfare i bisogni e le finalità di ricerca sopradescritti e che pertanto sussistono le condizioni di fatto e di diritto previste:

- dall'art. 21¹ L.P. 23/1990 comma 2 lett. b)
- dall'art. 21 L.P. 23/1990 comma 2 lett. b bis)
- dall'art.21 L.P. 23/1990 comma 2 lett. b ter)

Trento, 12/09/2024

Firmato

¹ Art. 21 L.P. 23/1990

Trattativa privata

1. Con la trattativa privata si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con la persona o la ditta ritenuti idonei previo confronto concorrenziale, salvo quanto previsto da quest'articolo.
2. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso nei seguenti casi:
 - a) quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione, purché restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale;
 - b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
 - b bis) per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;
 - b ter) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;
 - c) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui natura rende impossibile l'espletamento di pubbliche gare;
 - d) per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia o per la realizzazione di programmi di ricerca ad elevato contenuto tecnico o scientifico;
 - e) per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario;
 - f) nei casi di cui all'articolo 18, comma 13, quando la vendita è connessa con l'acquisto di beni da disporsi a trattativa privata;
 - g) quando l'urgenza, determinata da circostanze imprevedibili da indicare nel provvedimento a contrarre, non consenta di far luogo a pubblica gara;
 - h) allorché il valore del contratto non superi euro 190.600,00, fermo restando il divieto di cui all'articolo 5, comma 3;
 - i) ove ricorrano gravi ed eccezionali circostanze, di cui dovrà essere data giustificazione nel provvedimento a contrarre, le quali non consentano di espletare utilmente la pubblica gara;
 - l) nelle altre ipotesi previste dalla presente legge o da leggi speciali della Provincia.
3. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b), b bis), b ter), c), d), e), f), g) ed i), il provvedimento a contrarre deve contenere espressa motivazione circa la sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso alla trattativa privata.
4. Ove ricorrano le ipotesi di cui alle lettere b), b bis), b ter) ed e) del comma 2 nonché in quella di cui alla lettera h) qualora l'importo contrattuale non ecceda euro 46.000,00, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei.
5. Nei casi non previsti dal comma 4, salvo diversa motivata determinazione nel provvedimento a contrarre, si fa luogo ad un confronto concorrenziale tra almeno tre persone o ditte scelte discrezionalmente fra quelle indicate negli elenchi di cui all'articolo 12 e in possesso dei requisiti necessari sulla base delle modalità e dei criteri determinati dal regolamento di attuazione.
- 5 bis. In ogni caso si applica l'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa provinciale.
- 5 ter. La Giunta provinciale, entro novanta giorni dall'approvazione di questo comma, sentite le organizzazioni rappresentative del terzo settore, emana le necessarie direttive alle strutture organizzative e agli enti strumentali affinché, in tutti i casi in cui la natura delle forniture e dei servizi lo consentono, diano concreta applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge n. 381 del 1991.
- 5 quater. La Giunta provinciale attiva le procedure e le necessarie collaborazioni per concordare con il Consiglio delle autonomie locali azioni di promozione presso le amministrazioni comunali degli orientamenti indicati nei commi precedenti.